

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - NATURA

ART. 1

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione, senza scopo di lucro, denominata:

"ASSOCIAZIONE UMBRA DELLA CANZONE E DELLA MUSICA D'AUTORE APS".

Dal momento dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), è prevista l'integrazione automatica dell'acronimo ETS in aggiunta alla denominazione sociale e al predetto acronimo APS.

1.2 L'associazione ha sede legale in PERUGIA Fraz. Ponte San Giovanni Via Mercalli, 22 – 06135. Il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 2

2.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro diretto o indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione in particolare intende:

- dedicarsi alla promozione della canzone d'autore e della canzone popolare;
- dedicarsi alla promozione della cultura nelle sue varie forme;
- intende diffondere la conoscenza delle diverse forme artistiche, in particolare della musica;
- intende sviluppare reti di soggetti che possano valorizzare il territorio regionale attraverso l'ideazione di nuove modalità di fruizione della cultura.

2. 2 L'associazione è apartitica e apolitica.

2. 3 Le attività che si propone di svolgere, in favore in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5 c. 1 Dlgs. 17/2017);

2.4 Tali attività di interesse generale saranno svolte mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- divulgazione e promozione della canzone d'autore, della canzone popolare e della musica in genere;
- organizzazione diretta, o in collaborazione con soggetti terzi, di concerti ed eventi musicali in genere, di mostre, convegni, rassegne e manifestazioni inerenti il settore musicale, produzione di supporti audiovisivi, letteratura, arte e cinema e performance artistiche multidisciplinari;

- organizzazione di green festival multidisciplinari;
- stabilire contatti e relazioni continuative con Enti pubblici, amministrativi, culturali al fine di un miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- diffusione delle attività dell'Associazione e delle manifestazioni promosse e/o organizzate da essa tramite canali social, media e altre forme di comunicazione;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
- stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
- svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

2.5 L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Umbria, pur non precludendosi attività e contatti su tutto il Territorio Nazionale, Europeo, extra-Europeo.

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

AMMISSIONE DEI SOCI

ART. 3

3.1 Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e intendono fattivamente concorrere alla realizzazione degli scopi associativi con le loro competenze e conoscenze.

3.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero di sette persone fisiche, minimo stabilito dalla Legge.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori relativi a razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.5 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 5

5.1 Gli associati hanno il *diritto* di partecipare alle iniziative e alle attività gestite dall'Associazione e inoltre:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- gli associati verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.2 Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

VOLONTARI

ART. 6

6.1 L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

ART. 7

7.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ORGANI SOCIALI

ART. 8

8.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (organo eventuale)

8.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

ART. 9

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

9.2 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9.3 L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.4 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato ed eventualmente dagli Scrutatori.

9.5 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

9.6 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente ammessi; ciascun socio, iscritto

da almeno 1 mese nel registro degli associati, ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare, tramite delega scritta da altri soci anche se membri del Consiglio. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. I membri del Consiglio non possono rappresentare altri soci nelle delibere riguardanti l'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, da un vice; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene del caso, due scrutatori.

9.6 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre convocare l'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti per la durata di cinque anni.

In caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

10.2 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

10.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.4 Ogni obbligazione di natura economica relativa a beni e servizi materiali o immateriali, dovrà essere approvata a maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

10.5 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la stesura dei bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

PRESIDENTE

ART. 11

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

11.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

11.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 12

12.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

12.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

12.3 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 13

13.1 L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

RISORSE ECONOMICHE

ART. 14

14.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività commerciali inerenti il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ART. 15

15.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO SOCIALE

ART. 16

16.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

ART. 17

17.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 18

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

LIBRI SOCIALI

ART. 19

19.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

19.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

20.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

ART. 21

21.3 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

